Allegato 2 alla Circolare n. 524

Criteri di valutazione, validità dell'anno scolastico, deroghe, ammissione e credito scolastico

Il presente allegato raccoglie, in forma sintetica e operativa, i criteri deliberati dall'Istituto e applicabili in sede di scrutinio finale. Esso rielabora i criteri già presenti nel PTOF 2025-2028, integrandoli con le determinazioni assunte dal Collegio dei Docenti in materia di credito scolastico e con le disposizioni normative vigenti per l'a.s. 2025-2026.

Criteri comuni per la valutazione finale

La valutazione finale è collegiale ed è di competenza del Consiglio di classe. La decisione non si fonda esclusivamente sulla media aritmetica dei voti, ma tiene conto, in modo integrato:

- ✓ del percorso complessivo di ciascuna Studentessa e di ciascuno Studente
- ✓ del grado di raggiungimento degli obiettivi fondamentali nelle discipline
- ✓ degli esiti di eventuali attività di sostegno e recupero
- ✓ dell'impegno
- ✓ dell'interesse
- ✓ della partecipazione
- ✓ della progressione dei risultati nel corso dell'anno
- ✓ della capacità di organizzare il lavoro
- ✓ del rispetto delle regole e delle consegne
- ✓ della frequenza scolastica.

Verificata preliminarmente la validità dell'anno scolastico con riferimento alla frequenza, il Consiglio di classe considera anche la media delle valutazioni del periodo e dell'intero anno scolastico per supportare la decisione collegiale in merito all'ammissione alla classe successiva, alla non ammissione o alla sospensione del giudizio.

Nell'attribuzione del voto disciplinare sono considerati, in modo unitario:

- ✓ l'esame delle prove in rapporto agli obiettivi previsti
- ✓ il grado di acquisizione degli obiettivi intermedi e finali
- ✓ l'osservazione sistematica dei comportamenti adottati durante le attività disciplinari
- ✓ l'impegno
- ✓ l'interesse
- ✓ il metodo di lavoro.

Le valutazioni inferiori alla sufficienza indicano il mancato raggiungimento del livello minimo di conoscenze, abilità e competenze previsto nelle programmazioni

disciplinari.

Valutazione di Studentesse e Studenti con PEI, PDP o altri percorsi personalizzati

Per le Studentesse e gli Studenti con PEI, la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano educativo individualizzato ed è espressa in decimi. I docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe, partecipano alla valutazione dell'intero gruppo classe e contribuiscono alla valutazione delle Studentesse e degli Studenti con disabilità in coerenza con quanto previsto dal PEI.

Per le Studentesse e gli Studenti con DSA adeguatamente certificati e per le Studentesse e gli Studenti con BES riconosciuti dal Consiglio di classe, la valutazione e la verifica degli apprendimenti tengono conto delle specifiche situazioni soggettive, del PDP eventualmente adottato, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative effettivamente previste e attuate nel corso dell'anno.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione civica

L'insegnamento trasversale di Educazione civica è oggetto di valutazione periodica e finale. In sede di scrutinio, la proposta di voto è formulata dalla o dal docente coordinatrice/coordinatore dell'insegnamento, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dai Docenti del Consiglio di classe cui l'insegnamento è affidato.

Il voto di Educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Maturità e, per le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito scolastico. In sede di valutazione del comportamento, il Consiglio di classe tiene conto anche delle competenze conseguite nell'ambito dell'Educazione civica, secondo quanto previsto dal curricolo di Istituto.

Criteri di valutazione del comportamento

Il voto di comportamento è attribuito collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, sulla base dell'osservazione sistematica dell'intero anno scolastico e tenendo conto anche di eventuali progressi, ravvedimento e miglioramenti. **La valutazione del comportamento ha finalità educativa e formativa** e si raccorda con il Regolamento d'Istituto e con il Patto educativo di corresponsabilità.

Il Consiglio di classe valuta in modo integrato:

- ✓ il rispetto delle persone e dei ruoli
- ✓ il rispetto delle regole e delle consegne
- ✓ la partecipazione e la collaborazione
- ✓ la cura degli ambienti e dei beni comuni
- ✓ la frequenza, la puntualità e la regolarità
- ✓ il comportamento tenuto nelle attività esterne, negli eventi, nelle uscite didattiche e nei percorsi di FSL.

L'incidenza della frequenza sul voto di comportamento non è automatica: assenze motivate e documentate non penalizzano di per sé; assenze, ritardi o uscite anticipate reiterati, non adeguatamente giustificati o strumentali, incidono negativamente in quanto compromettono la partecipazione e l'affidabilità nel percorso formativo.

In sede di scrutinio finale, il voto di comportamento pari a 6 comporta specifiche misure di responsabilizzazione e rielaborazione. Per le classi non terminali, il Consiglio di classe sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alla Studentessa o allo Studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio finale, ovvero l'esito non positivo dello stesso, comporta la non ammissione alla classe successiva. Per le classi quinte, il Consiglio di classe assegna l'elaborato critico da trattare in sede di colloquio dell'Esame di Maturità. Il voto di comportamento inferiore a 6 determina la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Maturità.

Validità dell'anno scolastico e calcolo della frequenza

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e applicate dal Consiglio di classe nei casi documentati. Si considerano ore di assenza tutte le ore di lezione in cui la Studentessa o lo Studente è stato assente per un tempo superiore alla metà dell'intera durata della lezione.

Il monte ore curricolare annuo e il corrispondente limite minimo di frequenza sono riepilogati nella seguente tabella. Ai fini operativi, quando il calcolo dei tre quarti produce un valore decimale, il limite minimo di frequenza è arrotondato all'ora intera superiore.

Indirizzo/percorso	Monte ore annuo	Frequenza minima richiesta	Soglia massima di assenze
Tecnico Industriale	1056	792	264
Professionale Agrario	1056	792	264
Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera	1056	792	264
Liceo Classico - primo biennio	891	669	222
Liceo Classico - secondo biennio e quinto anno	1023	768	255
Liceo Artistico - primo biennio	1122	842	280
Liceo Artistico - secondo biennio e quinto anno	1155	867	288
Liceo Linguistico e Liceo Scienze Umane - primo biennio	891	669	222

Indirizzo/percorso	Monte ore annuo	Frequenza minima richiesta	Soglia massima di assenze
Liceo Linguistico e Liceo Scienze Umane - secondo biennio e quinto anno	990	743	247

Per i percorsi di istruzione degli adulti, la validità del periodo didattico è verificata in relazione al monte ore effettivamente previsto nel Patto formativo individuale e alla disciplina specifica dei percorsi di secondo livello.

Deroghe al limite minimo di frequenza

Le deroghe al limite minimo di frequenza possono essere applicate dal Consiglio di classe per assenze documentate e continuative, a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio stesso, la possibilità di procedere alla valutazione delle Studentesse e degli Studenti interessati.

Le motivazioni deliberate dal Collegio dei Docenti sono le seguenti:

- gravi motivi personali, familiari o di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- partecipazione ad attività culturali, artistiche o musicali, concorsi, esami esterni, purché ufficialmente documentati;
- rientro nel Paese d'origine per motivi documentati e temporanei di ricongiungimento familiare;
- fragilità di natura fisica o psichica certificata da specialisti;
- condizioni documentate di disagio socio-economico che compromettono la regolarità della frequenza.

Ammissione alla classe successiva, non ammissione e sospensione del giudizio

L'ammissione alla classe successiva è deliberata per le Studentesse e gli Studenti che riportano una valutazione pari ad almeno 6/10 in tutte le discipline e un voto di comportamento superiore a 6/10, ferma restando la verifica della validità dell'anno scolastico. In caso di voto di comportamento pari a 6/10, il Consiglio di classe sospende il giudizio e assegna l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, secondo quanto indicato nella sezione relativa alla valutazione del comportamento.

In presenza di insufficienze, il Consiglio di classe delibera collegialmente la sospensione del giudizio o la non ammissione, tenendo conto dei criteri generali di valutazione, del percorso complessivo e dello schema deliberato nel PTOF. Il Collegio dei Docenti ha stabilito di attribuire pari valore alle gravi insufficienze espresse con i voti 2 o 3.

Valutazioni insufficienti riportate	Esito secondo i criteri PTOF
≤ 5; ≤ 4; ≤ 4; ≤ 4	Non promozione
≤ 4; ≤ 4; ≤ 4	Non promozione
5; ≤ 4; ≤ 3	Non promozione
5; 5; 5; ≤ 5	Sospensione del giudizio
5; 5; 5	Sospensione del giudizio
5; 5; 4	Sospensione del giudizio
5; 4; 4	Sospensione del giudizio
≤ 5; ≤ 5	Sospensione del giudizio
≤ 5	Sospensione del giudizio

Lo schema ha funzione di criterio deliberato di Istituto e orienta la decisione collegiale, che deve comunque essere coerente con il quadro complessivo della Studentessa o dello Studente e adeguatamente verbalizzata.

Classi quinte: criteri essenziali per l'ammissione all'Esame di Maturità

Per le classi quinte, ai fini dell'ammissione all'Esame di Maturità, il Consiglio di classe verifica la presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente: validità dell'anno scolastico, salvo deroghe; voto di comportamento non inferiore a 6/10; svolgimento delle attività previste di FSL; partecipazione alle prove INVALSI.

In caso di valutazione inferiore a 6/10 in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'Esame di Maturità. Nel caso di valutazione del comportamento pari a 6/10, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a 6/10, il Consiglio di classe delibera la non ammissione all'Esame di Maturità.

Credito scolastico

Per l'attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla tabella di cui all'Allegato A del D.Lgs. 62/2017 e a quanto previsto dall'art. 11 dell'O.M. n. 54 del 26.03.2026. Il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per le classi terze, quarte e quinte.

Partecipano alla deliberazione per l'attribuzione del credito scolastico anche i docenti di Religione cattolica e delle attività didattiche e formative alternative, limitatamente alle Studentesse e agli Studenti che si avvalgono dei relativi insegnamenti.

Media dei voti	III anno	IV anno	V anno
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, sono individuati i seguenti quattro parametri:

- assiduità alla frequenza;
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- partecipazione efficace ad attività complementari, educative, formative e a percorsi strutturati di ampliamento dell'offerta formativa promossi dall'Istituto, quali partecipazione a corsi, concorsi, svolgimento dei propri compiti di rappresentanza negli organi collegiali, attività para ed extrascolastiche;
- certificazioni e attività extrascolastiche coerenti con il percorso di studi, adeguatamente documentate e con carattere non episodico, inserite dalla Studentessa o dallo Studente nella piattaforma Unica entro il termine fissato dall'Istituto.

In applicazione dell'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 62/2017, introdotto dalla Legge n. 150/2024, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a 9/10. Tale condizione è necessaria e opera in ogni fascia di credito; pertanto, anche in presenza degli altri requisiti deliberati dall'Istituto, il punteggio massimo della banda non può essere attribuito con voto di comportamento inferiore a 9/10.

In particolare, si stabiliscono i seguenti criteri per l'assegnazione del credito scolastico:

- nella prima fascia, con media pari a 6, si attribuisce il punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione se la Studentessa o lo Studente ha conseguito un voto di comportamento pari o superiore a 9/10 ed è in possesso di almeno tre dei quattro parametri sopra indicati.
- nella seconda, terza e quarta fascia, rispettivamente 6 < M ≤ 7, 7 < M ≤ 8 e 8 < M ≤ 9, si attribuisce il punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione se la Studentessa o lo Studente ha conseguito un voto di comportamento pari o superiore a 9/10 e la media dei voti supera di almeno 0,50 il valore minimo della fascia di oscillazione.

Quando la media dei voti non supera di almeno 0,50 il valore minimo della fascia di oscillazione, tale valore può essere raggiunto o superato attraverso l'attribuzione

dei seguenti punteggi aggiuntivi, sempre fermo restando il requisito del voto di comportamento pari o superiore a 9/10 per l'assegnazione del punteggio massimo della banda:

Parametro aggiuntivo	Punteggio
Assiduità alla frequenza, con numero di assenze non superiore a 30 giorni, salvo particolari, eccezionali e documentati motivi	0,15
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo	0,15
Partecipazione efficace ad attività complementari, educative, formative e a percorsi strutturati di ampliamento dell'offerta formativa promossi dall'Istituto	0,15
Certificazioni e attività extrascolastiche coerenti con il percorso di studi, adeguatamente documentate, non episodiche e inserite in Unica entro il termine stabilito	0,15

Nella quinta fascia, $9 < M \leq 10$, si attribuisce il punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione se la Studentessa o lo Studente ha conseguito un voto di comportamento pari o superiore a 9/10, la media dei voti supera di almeno 0,10 il valore minimo della banda di oscillazione ed è in possesso di almeno due dei quattro parametri sopra indicati.

Le Studentesse e gli Studenti che intendano far valere, ai fini del parametro relativo alle certificazioni e alle attività extrascolastiche, documentazione coerente con il percorso di studi dovranno inserirla nella piattaforma Unica entro il 31.05.2026. Non è prevista la consegna della documentazione alla Segreteria Didattica. Per il parametro relativo ad attività e percorsi promossi dall'Istituto, la verifica sarà effettuata dalla scuola sulla base della documentazione interna disponibile e delle evidenze risultanti dagli atti.

Il punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione non sarà in ogni caso attribuito in presenza di provvedimenti disciplinari per fatti gravi. Non è possibile attribuire punti oltre quelli indicati nella banda di oscillazione prevista dalla tabella nazionale.